

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1901 DEL 14/10/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SIG.RA SABINA BUOSI - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2116/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 86254 del 03/10/2022 la sig.ra Sabina BUOSI, dipendente a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario (infermiere - categoria "D") in servizio presso l'Unità operativa complessa "Cardiologia" del Presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego a decorrere dal 07/10/2022;
- risulta che con propria deliberazione n. 1411 del 29/07/2022 si è provveduto a riconoscere alla sig.ra Sabina BUOSI un periodo di aspettativa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000 senza assegni, a decorrere dal 01/08/2022 e fino al 31/10/2022 (compreso).

Considerato che:

- per le dimissioni rassegnate dal dipendente che si trova collocato in aspettativa, si richiama il principio previsto all'articolo 12, comma 7, del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001, il quale prevede che la mancata ripresa del servizio al termine dell'aspettativa determina la risoluzione del rapporto di lavoro senza indennità sostitutiva di preavviso;
- con il parere SAN/190 in data 24 settembre 2011 l'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ha confermato che tra i casi di risoluzione del rapporto di lavoro rientrano anche quelli conseguenti alla mancata riassunzione del servizio al termine dell'aspettativa;
- il dipendente che rassegna le dimissioni in costanza del periodo di aspettativa, pone termine anticipatamente al periodo di temporanea sospensione del rapporto di lavoro e comunica altresì la volontà di non riprendere servizio al termine dell'aspettativa;
- dalla dichiarazione di dimissioni rassegnata in costanza del periodo di aspettativa, non derivano pertanto per le parti obblighi di corresponsione di indennità sostitutive del preavviso;
- trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018 ribadisce l'esonero di responsabilità dell'Azienda in merito al pagamento delle ferie non fruite dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi in cui l'impossibilità di programmare la fruizione delle ferie dipenda dalla scelta del dipendente di cessare il proprio rapporto di lavoro in termini di tempo incompatibili con l'ordinaria programmazione della fruizione dei congedi contrattualmente previsti.

Visti e richiamati:

- l'articolo 73 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21 maggio 2018 che - al di fuori delle ipotesi di recesso per giusta causa e delle altre ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro conseguenti all'inabilità del dipendente, alla scadenza del termine del rapporto per malattia e alle ipotesi del licenziamento disciplinare - elenca tassativamente le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate: *a)* nel compimento del limite ordinamentale di età o nel raggiungimento dell'anzianità massima di servizio da parte del dipendente ovvero *b)* nel decesso del dipendente, ovvero ancora *c)* nelle dimissioni del dipendente e infine *d)* dal recesso motivato dell'Azienda previsto dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 alla maturazione del requisito di anzianità contributiva per

l'accesso al pensionamento anticipato da parte del dipendente;

- l'articolo 12, comma 7, del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 e il parere SAN/190 in data 24 settembre 2011 reso dall'ARAN in relazione alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro derivanti dalla mancata ripresa del servizio da parte del dipendente all'esito dell'aspettativa concessa;
- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review") il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 con cui la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)".
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018, la quale precisa che *"le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell' 8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente"*.

Per quanto sopra, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente sig.ra Sabina BUOSI a decorrere dal 07/10/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 06/10/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla sig.ra Sabina BUOSI, dipendente a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario (infermiere - categoria "D") a tempo indeterminato a decorrere dal 07/10/2022;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.